

consegnato in seduta consiliare 27/07/2019

cup

INTERVENTO

SEDUTA CONSILIARE DEL 27/07/2019 PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO

dei Consiglieri AMORI Marina, BARTOCCI Silvia, PIERGENTILI Alberto

"PUNTO 5 – MOZIONE DEI CONSIGLIERI AMORI MARINA, BARTOCCI SILVIA E PIERGENTILI ALBERTO, PRESENTATA IN DATA 16.07.2019, PROT. N.1596 DEL 17.07.2019. CONVENZIONI PER FUNZIONI E SERVIZI DA SVOLGERE IN MANIERA COORDINATA - NUOVA STIPULA CON COMUNI LIMITROFI AL COMUNE DI POGGIODOMO."

*Trasmesso ai Consiglieri Comunali, alla Giunta, al Presidente del Consiglio,
agli Uffici competenti il 27/07/2019*

INTERVENTO

SEDUTA CONSILIARE DEL 27/07/2019 PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO

PUNTO 5 – MOZIONE DEI CONSIGLIERI AMORI MARINA, BARTOCCI SILVIA E PIERGENTILI ALBERTO, PRESENTATA IN DATA 16.07.2019, PROT. N.1596 DEL 17.07.2019. CONVENZIONI PER FUNZIONI E SERVIZI DA SVOLGERE IN MANIERA COORDINATA - NUOVA STIPULA CON COMUNI LIMITROFI AL COMUNE DI POGGIODOMO.

Si ricordano i seguenti punti:

1. A partire dal 1 gennaio 2015, vige l'obbligo di associarsi tra Comuni mediante Convenzione o Unione, secondo quanto previsto dall'Art. 14, comma 28, del D.L. 78/2010, "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", il quale stabilisce che i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, "esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27"¹;
2. Le Convenzioni hanno durata minima di tre anni e devono raggiungere i livelli di efficacia e di efficienza individuati con il Decreto del Ministro dell'Interno², ai sensi dell'art. 14, comma 31-bis del D.L. 78/2010 convertito dalla Legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni. Al termine del triennio di osservazione, i Comuni associati in Convenzione dovranno dimostrare, secondo modalità stabilite dal citato Decreto, un risparmio complessivo di spesa corrente degli enti convenzionati di almeno il 5% rispetto alle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente alla gestione associativa e l'efficacia della Convenzione dovrà essere inoltre attestata attraverso il raggiungimento di un migliore livello dei servizi nella gestione in convenzione rispetto all'esercizio finanziario precedente per almeno parte delle attività previste dalla Legge.
Le attestazioni previste dal citato decreto del Ministero dell'Interno sono state predisposte?

¹ Art. 14, del D.L. 78/2010, Comma 27 - Ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 21, della Legge 42/2009, Comma 3 - Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di polizia locale;

c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;

d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

f) funzioni del settore sociale.

² DECRETO 11 settembre 2013

Determinazione dei contenuti e delle modalità delle attestazioni dei Comuni comprovanti il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione associata delle funzioni

3. La Convenzione:

Prot_Par 0001433 del 01-07-2019 - Allegato conv.2014.cascia.sern.finanz.r.pdf, risulterebbe ancora in continuità, ma ne chiediamo, secondo quanto riportato nell'Art. 7³ della stessa lo scioglimento anticipato, stante le finalità descritte nella Mozione al Punto 5 dell'Ordine del Giorno della seduta consiliare odierna;

4. Le Convenzioni:

Prot_Par 0001433 del 01-07-2019 - Allegato conv.santanatolia.ufficio.tecnico.pdf (scaduta il 30/06/2019);

Prot_Par 0001433 del 01-07-2019 - Allegato conv.2009.cascia.finanz.pdf (scaduta il 31/12/2009);

risultano scadute per decorrenza dei tempi di decadenza indicati;

5. Le Convenzioni:

Prot_Par 0001433 del 01-07-2019 - Allegato integ.conv.cascia.per.person.tributi.pdf (stipulata il 01/04/2015);

Prot_Par 0001433 del 01-07-2019 - Allegato conv.cascia.ufficio.tecnico.pdf (stipulata il 03/04/2015);

presentano tratteggi di illegittimità per violazione di Legge, in quanto sono state sottoscritte oltre la data del 30/06/2014 con firma autografa.

Esse, pena la nullità delle stesse, dovevano essere sottoscritte a mezzo firma digitale alla luce della seguente normativa:

Art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/1990

"A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente".

Tale inadempimento costituisce motivo di impugnazione dinanzi alle competenti autorità (T.A.R. Umbria) con conseguente declaratoria di nullità dell'atto a meno che l'Amministrazione comunale non voglia procedere ad un annullamento in autotutela delle stesse, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 21 octies e seguenti della Legge 241/1990.

Art. 21-octies. (Annullabilità del provvedimento)

È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Roma li, 27/07/2019

Marina Amori

Silvia Bartocci

Alberto Piergentili

³ Art. 7 – Durata e cause di scioglimento. [...] Essa potrà comunque essere sciolta d'intesa tra i Comuni, previa deliberazione dei rispettivi organi collegiali competenti, ovvero unilateralmente da ciascun Comune con apposita e motivata deliberazione consiliare, adottata almeno trenta giorni prima della data fissata per lo scioglimento.

	conv.2009.casda.servizio finanziario contabile	conv.2014.casda.servizio finanziario contabile	Integ.conv.2014.casda per personale e tributi Integrazione ex 26/06/2014 scad. 31/12/2017 che era inadempiente prorogata per altri 3 anni (scadenza 2021)	conv.2015.casda ufficio tecnico	conv.sottotenorio.Sabotini Sandro proseguimento altra stipulata il 31/03/2018
CONVENZIONE	21/07/2009	26/06/2014	01/04/2015	03/04/2015	31/12/2018
data delibera del senati	consiglio n.30 18/07/2009	consiglio n.27 06/06/2014	consiglio n.6 17/01/2015	consiglio n.5 17/01/2015	giunta n.46 07/12/2018
Persono	dirgs 18/08/2000 n.267 art. 30 Perficia Lettuzzi	dirgs 18/08/2000 n.267 art. 30 non precisato responsabile	dirgs 18/08/2000 n.267 art. 30 non precisato responsabile	dirgs 18/08/2000 n.267 art. 30 non precisato responsabile	Legge 31/1/2004 art. 1 comma 557 Sabotini Sandro
colgi	D	?	?	?	D
nrta. Economico	D2	?	?	?	D2
collaboratore 1	Sabotini Angelo	?	?	?	no
collaboratore 2	Crescenzi Emilio	?	?	?	no
collaboratore 3	no	no	?	?	no
ore settimanali	3	3	6	?	no
costo annuo	3.000,00	3.000,00	6.000,00	1 99 - Settimano 6.000,00	6
Caso dirigente	si	?	non indicato	si	CNNL
rimborsi spese auto	10%-30%	10%-30%	10%-30%	10%-30%	CNNL
retribuzione risultato min/max	2.400,00	2.400,00	5.200,00	3.600,00	CNNL
incentivo x collaboratori	31/12/2009	31/12/2017	non indicato	03/04/2018	CNNL
scadenza proroga	10%-30%	10%-30%	10%-30%	10%-30%	CNNL
note	scadenza mandato sindaco SCADUTA	REGIME DI CONTINUITA' 3 anni	non indicato NULLA	NULLA	30/06/2019 9 mesi SCADUTA
Lettuzzi Perficia		bilancio di previsione 2019			
Sabotini Sandro		2.999,99	13.418,44	792,84	
Crescenzi Emilio					
Sabotini Angelo		2.390,40		796,80	
Montani Francesco				1.062,40	
Cherubini				1.062,40	
Spuntaroli					
da reimputare (??)		2.330,64	792,84	2.921,60	
Totali		7.721,03	14.211,28		12.983,96
totale convenzioni Cascia e S. Annetta		37.837,87			